

(N. 1748)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEgni)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1951

Modificazioni alla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 12 dicembre 1947, n. 1483.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 12 dicembre 1947, n. 1483, nell'autorizzare fra l'altro la spesa di otto miliardi di lire per la concessione di sussidi relativamente all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (articolo 1, lettera c), stabili (articolo 2) che fino alla concorrenza di due miliardi la predetta autorizzazione fosse trasformata in annualità decennali posticipate comprensive di capitale e di interesse al tasso da determinarsi ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 22 ottobre 1923, n. 1378, ferma rimanendo, a pagamento non differito, la residua somma di sei miliardi.

Dopo aver esaurita nella concessione dei sussidi la parte di spesa a pagamento non differito, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha provveduto ad utilizzare anche la parte spen-

dibile in annualità, ma, tanto gli agricoltori interessati quanto le loro organizzazioni e rappresentanze, hanno fatto voti per conseguire il pagamento in unica soluzione. Infatti, la ratizzazione del sussidio, da effettuarsi al saggio del 5,50 per cento, assorbirebbe una parte notevole del beneficio concesso, a causa degli interessi di gran lunga superiori richiesti dagli Istituti bancari.

Non potendosi disconoscere la serietà di tale inconveniente, è apparsa chiara la necessità di un provvedimento atto a consentire che anche i due miliardi residui possano corrisponderci in unica soluzione, tanto più che la situazione che indusse a prevedere il pagamento in annualità è ormai superata, essendosi potuta completare sin dal decorso esercizio finanziario 1949-1950

la iscrizione in bilancio degli stanziamenti relativi ad altre autorizzazioni di spesa precedentemente concesse. Per conseguenza, oggi, la diluizione dei pagamenti non trova più riscontro nella necessità di assicurare preliminarmente lo stanziamento delle autorizzazioni di spesa anteriori, mentre assoggetterebbe il Tesoro all'inutile e grave onere di alcune centinaia di milioni di spesa per interessi.

È stato perciò predisposto — d'intesa con il Ministero del tesoro — l'unito disegno di legge

col quale si abroga la limitazione contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1483 e si dispone per il carico della spesa sullo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1951-1952.

Nulla è da rilevare per ciò che concerne la copertura prescritta dall'articolo 81 della Costituzione, in quanto della spesa si è tenuto conto nella compilazione del predetto stato di previsione.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È abrogata la disposizione contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 12 dicembre 1947, n. 1483, circa la trasformazione in annualità decennali posticipate, fino alla concorrenza di due miliardi, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 lettera c) dello stesso decreto per la concessione di sussidi nelle spese di esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

Art. 2.

La spesa di due miliardi di lire di cui all'articolo precedente farà carico per lire un miliardo 550 milioni al capitolo 129 e per lire 450 milioni al capitolo 141 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1951-1952.